



numero 6

novembre - dicembre 2022

RIVISTA

DELLA

GUARDIA DI FINANZA

Fondata nel 1952

Bimestrale a carattere giuridico, economico e tecnico-professionale

in questo numero:

- Il principio di (ir)rilevanza e la sua applicazione nei bilanci
Alberto Quagli
- La disciplina convenzionale relativa all'imposizione tributaria del lavoro dipendente prestato all'estero
Giuseppe Napoli, Rosalba Capece e Lorenzo Sacchetti
- Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2
Alberto Trabucchi e Stefano Grilli
- *E-commerce VAT fraud*: risposte mirate e strumenti di *intelligence* dedicati
Gabriele Liberatore



ABBONAMENTI (6 NUMERI)

Ordinario: € 35,00;

Ridotto: € 19,90 (per tutti i militari, gli appartenenti alle forze di polizia e all'Amministrazione finanziaria in servizio ed in congedo);

Estero: gli importi dell'abbonamento vengono maggiorati di € 7,75.

Per gli abbonati militari del Corpo in servizio l'importo dell'abbonamento viene trattenuto dallo stipendio (nel mese di dicembre). Per gli altri abbonati i versamenti devono essere effettuati, entro il 30 novembre, su c/c postale n. 98596802 (IBAN: IT2310760103200000098596802) oppure su c/c bancario (IBAN: IT88G0100503341000000004040) entrambi intestati a: Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma. Specificare nella causale: "Abbonamento alla Rivista della Guardia di Finanza", l'annualità di riferimento, il cognome e nome e, se già abbonato, il numero di abbonamento.

In caso di nuovo abbonamento inserire anche l'indirizzo di spedizione. Si prega di segnalare l'avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica: redazione.rivista@gdf.it.

L'abbonamento consente di richiedere precedenti articoli di eventuale interesse che saranno forniti – ove possibile – in formato elettronico. I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della pubblicazione e non sono ceduti a terzi per altro motivo.

L'abbonamento decorre dal numero di gennaio di ogni anno e – per gli appartenenti al Corpo – si rinnova tacitamente qualora non venga disdetto entro il 30 settembre (farà fede la data del timbro postale).

Una copia arretrata (nei limiti della disponibilità): € 7,50 più spese postali. Non si accettano rimesse in contanti.

I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

Cambio di indirizzo

Servizio gratuito, con espressa richiesta via e-mail o a mezzo fax.

Disdette

Dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre di ogni anno. La restituzione dei fascicoli non è considerata disdetta.

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Incontro Internazionale

“Il grido della pace.

Religioni e culture in dialogo”

di *Sergio Mattarella*

1345

Crisi energetica, inflazione e politica monetaria

Documenti a cura di *Giorgio Toschi e Marco Lainati*

1351

DOTTRINA GIURIDICA

Interazioni tra la normativa CFC e il Pillar 2 – Parte I

di *Alberto Trabucchi e Stefano Grilli*

1367

E-commerce VAT fraud: risposte mirate e strumenti di *intelligence* dedicati

di *Gabriele Liberatore*

1415

La disciplina delle fattispecie di ricettazione, reimpiego, riciclaggio e autoriciclaggio alla luce del D.Lgs. 18 novembre 2021, n. 195

di *Lorenzo Nicolò Meazza*

1449

DOTTRINA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il principio di (ir)rilevanza e la sua applicazione nei bilanci

di *Alberto Quagli*

1467

La disciplina convenzionale relativa all'imposizione tributaria del lavoro dipendente prestato all'estero

di *Giuseppe Napoli, Rosalba Capece e Lorenzo Sacchetti*

1477

Le conseguenze della mancata osservanza delle misure restrittive adottate in sede europea avverso la Federazione Russa

di *Nicolò Giordana*

1513

TECNICA PROFESSIONALE

La difficile collocazione del concetto di beneficiario effettivo nella legislazione sovranazionale e domestica

di *Gerardo Marinelli e Oscar Salerno*

1535

Il ruolo della Corte dei Conti nell'ordinamento costituzionale italiano

di *Rosario Scalia*

1553

RUBRICHE

Diritto Penale dell'Economia

a cura di *Bruno Assumma*

1593

Legislazione e Giurisprudenza Comunitaria

a cura di *Giuseppe Arbore e Marco Thione*

1601

Legislazione e Giurisprudenza Nazionale

a cura di *Carlo Ragusa*

1611

Tutela della Spesa Pubblica

a cura di *Danilo Petrucelli e Filippo D'Albore*

1619


Rassegna Bibliografica

1629

Recensioni

1631

I NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI



L'ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA È UNA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE SI PROPONE DI ELEVARE IL LIVELLO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO ATTRAVERSO LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI TECNICO-PROFESSIONALI, GIURIDICI, SCIENTIFICI, STORICI E DI ATTUALITÀ



ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

00162 Roma – Viale XXI Aprile, 51 - Tel. 06 44223561/2 – Fax: 06 4404762 • www.gdf.gov.it – e-mail: enteeditoriale@gdf.it

La Rivista della Guardia di Finanza pubblica prevalentemente studi di carattere tecnico-professionale, giuridico ed economico e partecipa al dibattito dottrinale su temi di attualità riguardanti il servizio d'istituto della Guardia di Finanza. Le idee espresse negli articoli sono personali degli autori e non hanno riferimento con orientamenti ufficiali. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione.

COMITATO DI REDAZIONE

Presidente

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

Componenti

Gen. C.A. Francesco Greco
Gen. D. Francesco Mattana
Gen. D. Mariano La Malfa
Gen. D. Giuseppe Arbore
Gen. B. Marco Lainati
Gen. B. Carlo Ragusa
Col. t.ISSMI Aldo Noceti
Col. t.ST Francesco Maceroni
Ten. Col. Dario Gravina

Direttore Responsabile

Col. Fabio Mattei

Capo Redattore

Ten. Col. Dario Gravina

Redazione

Lgt. C.S. Claudio Antico
Lgt. C.S. Antonio S. Arcuri

RIVISTA della GUARDIA di FINANZA

fondato nel 1902

Periodico bimestrale,
a carattere giuridico, economico
e tecnico-professionale

edito da

Ente Editoriale

per il Corpo della Guardia di Finanza

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente

Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

Componenti

Prof. Bruno Assumma
Prof. Franco Gallo
Prof.ssa Paola Severino
Prof. Roberto Zannotti

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE E ABBONAMENTI

Tel. 06.44222204 – Tel. 06.44223557

06.44223548 (Abbonamenti)

C.F. e P.I. 06028691001

00162 Roma – Viale XXI Aprile, 51

redazione.rivista@gdf.it

www.gdf.it

FOTOCOPOSIZIONE, REALIZZAZIONE E STAMPA

Teraprint.it – Roma



Autorizzazione del Tribunale di Roma

n. 15/2010

Iscritto al Registro degli Operatori
di Comunicazione con n. 6903

in data 10 dicembre 2001

Rivista associata all'Unione Stampa

Periodica Italiana Codice ISSN 0035-595X

Rivista chiusa

il 31 dicembre 2022

Le conseguenze della mancata osservanza delle misure restrittive adottate in sede europea avverso la Federazione Russa

di Nicolò Giordana*

1. Premessa: l'uso delle sanzioni nel sistema del diritto internazionale ed europeo – 2. Le misure restrittive europee alla Federazione Russa – 3. Sanzioni: le misure finanziarie – 4. Le sanzioni commerciali – 5. Le ulteriori misure attuate – 6. Le contromisure della Federazione Russa – 7. La mancata conformazione alle sanzioni: quali conseguenze?

Il presente contributo, da intendersi aggiornato al settembre 2022, dopo una disamina delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti della Federazione Russa, e delle relative contromisure russe intraprese, si pone come obiettivo quello di esaminare i risvolti pratici che i soggetti europei – ed in particolare le società stabilite in Italia – possono subire nell'ipotesi in cui non si conformino a quanto previsto dal quadro sanzionatorio vigente. Anticipando quelle che saranno le conclusioni dell'elaborato, se da un lato sono chiari gli obblighi per i soggetti eurounitari in punto rispetto delle misure intraprese a danno della Federazione Russa (e dei soggetti ad essa riconducibili), dall'altro lato il Legislatore non sempre prevede una sanzione che colpisca chi non rispetta tali misure, giungendo a depauperare i contenuti stessi dei divieti.

This paper, to be updated to September 2022, after an examination of the restrictive measures adopted by the European Union against the Russian Federation, and of the related countermeasures adopted by Russia, aims to examine the practical implications that European subjects – especially companies established in Italy – may suffer if they do not comply with the provisions of the existing sanctions framework. Anticipating what will be

* Avvocato in Torino.

the conclusions of the paper, while on the one hand the obligations are clear for European Union subjects in terms of compliance with the measures undertaken to the detriment of the Russian Federation (and subjects related to it), on the other hand, the legislator not always provides for a sanction that affects those who do not comply with these measures, going so far as to deplete the same content of the restrictions.

1. PREMESSA: L'USO DELLE SANZIONI NEL SISTEMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

Il ricorso, per gli Stati, alla previsione di misure afflittive in risposta alle condotte poste in essere da alcuni Paesi non è nuovo. La prima testimonianza dell'impiego di sanzioni nella gestione della politica internazionale risale al 432 a.C, anno in cui Atene, con un editto, tentò di costringere Megara ad unirsi alla Lega di Delo contro Sparta. Le sanzioni non sono però state solo un preludio all'impiego della forza bellica, ma, come ebbe modo di ritenere Woodrow Wilson (1), un'alternativa effettiva all'uso della forza. Negli anni recenti, si sono sviluppate le sanzioni cc.dd. "mirate", impiegate per il contenimento del costo agli attori responsabili delle politiche sindacabili. Tali sanzioni, tendenzialmente, prendono la forma di restrizioni in campo finanziario, al commercio di armi, allo scambio di prodotti specifici ed alla limitazione del movimento di persone avverso il diniego di visti.

Tra le Autorità internazionali capaci di imporre sanzioni (e.g. le Nazioni Unite), vi è l'Unione europea. Il processo di adozione delle misure restrittive nel quadro eurounitario vede la compartecipazione di più attori: se, da un lato, il ruolo di impulso è lasciato al Consiglio europeo, le sanzioni, che ricadono nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), sono adottate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri dell'Ue, su proposta dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, attraverso l'adozione di una "decisione", ai sensi di quanto di-

(1) Presidente degli Stati Uniti d'America in carica tra il 1913 ed il 1921. In H. FOLEY, *Woodrow Wilson's Case for the League of Nations*, Oxford University Press, Londra, 1923.

sposto dal capo II del titolo V del Trattato sull'Unione europea (TUE). Nell'ipotesi in cui le misure restrittive impongano restrizioni commerciali o finanziarie, e per ciò stesso abbiano un impatto diretto sul mercato unico, nella medesima seduta in cui viene approvata la "decisione", il Consiglio dei Ministri approva un regolamento attuativo, normalmente redatto di concerto con la Commissione, ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le sanzioni adottate in sede europea possono essere dirette a Governi di Paesi terzi che attuano politiche ritenute sindacabili; società che forniscono gli strumenti a mezzo dei quali i Governi terzi attuano le politiche sindacate; gruppi ovvero organizzazioni criminali, come quelli terroristici; singoli individui che sostengono le politiche sindacate ovvero che sono coinvolti nei gruppi ovvero organizzazioni criminali. Nell'adozione delle misure restrittive, occorre poi tenere in considerazione le conseguenze negative che possono ricadere su chi non è responsabile delle azioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni e ridurre al minimo l'impatto negativo.

2. LE MISURE RESTRITTIVE EUROPEE ALLA FEDERAZIONE RUSSA

In seguito alle azioni intraprese dalla Federazione Russa nei primi mesi dell'anno corrente, *id est* il riconoscimento dell'autonomia delle regioni di Donetsk e Luhansk (21 febbraio 2022) e l'avvio delle operazioni militari in Ucraina (24 febbraio 2022), l'Unione europea ha rafforzato il quadro sanzionatorio già imposto alla Russia a partire dal 2014.

Invero, successivamente all'annessione della Crimea, alla mancata attuazione degli accordi di Minsk, ed al sostegno politico e militare dato ai separatisti della regione del Donbass, in sede eurounitaria sono stati emanati il:

- Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 "concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina", che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall'Ue in alcuni settori o per determinate categorie di beni;

- Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;
- Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli.

A tali norme si aggiunge oggi il Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle regioni dell’Ucraina sotto controllo non governativo di Donetsk e Luhansk e al dispiegamento di forze armate russe in tali aree”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass. Si tenga presente che i regolamenti afferenti le sanzioni trovano applicazione nei confronti di tutte le persone – fisiche e giuridiche – che rientrano nella giurisdizione dell’Unione europea. Invero si applicano (i) nel territorio eurounitario; (ii) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro; (iii) a qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di un Paese membro; e (iv) nei confronti di qualsiasi ente, relativamente alle sue attività economiche esercitate, anche parzialmente, nel territorio eurounitario.

I quattro regolamenti sopra menzionati, sono i principali atti normativi sui quali si radicano i sei pacchetti di misure che, in particolare, novellano il Regolamento 269/2014 ed il Regolamento 833/2014. Invero:

- il primo pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con il Regolamento 259/2022 e con i Regolamenti di esecuzione 260 e 261/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con il Regolamento 262/2022;
- il secondo pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con il Regolamento 330/2022 e con il Regolamento di esecuzione 332/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con il Regolamento 328/2022;
- il terzo pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con i regolamenti di esecuzione 336, 353, 396 e 408/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con i regolamenti 334, 345, 350 e 394/2022;

- il quarto pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con il Regolamento di esecuzione 427/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con il Regolamento 428/2022;
- il quinto pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con i regolamenti 580, 581 e 625/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con il Regolamento 576/2022;
- il sesto pacchetto, novella il Regolamento 269/2014 con il Regolamento 880/2022 e con il Regolamento di esecuzione 878/2022, mentre interviene sul Regolamento 833/2014 con il Regolamento 879/2022.

Possiamo quindi affermare che l'inasprimento delle sanzioni alla Federazione Russa è passato tramite il rafforzamento delle misure preesistenti, quelle attuate nel 2014, estendendo l'applicazione delle misure verso tutti quei soggetti che hanno contribuito al riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza della Repubblica Ucraina.

In questa sede si ritiene così utile, prima di esaminare le singole specie di sanzioni adottate, tracciare un quadro riassuntivo sul contenuto attuale del *framework* normativo entro cui ci si muove parlando di sanzioni alla Federazione Russa. Così:

- quanto al Regolamento n. 833/2014, le misure restrittive previste sono raggruppabili in macro categorie quali: armamenti e beni *dual use*, beni per il rafforzamento militare e tecnologico e industriale, finanziamenti pubblici e appalti pubblici, telecomunicazioni, settore petrolifero e dell'energia, aviazione e settore spaziale, settore marittimo, settore siderurgico, settore del lusso, importazione di prodotti russi, settore dei trasporti, settore dell'oro, sanzioni finanziarie contro enti e istituzioni pubbliche, sanzioni finanziarie contro privati;
- quanto al Regolamento n. 269/2014, è previsto il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche situate nell'Unione europea appartenenti ai soggetti identificati nell'Allegato I. Di contro, ai cittadini di uno Stato membro, ovvero a qualsiasi persona giuridica che esercita la propria atti-

- vità all'interno dell'Unione europea, è fatto espresso divieto di mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti di cui all'Allegato I fondi o risorse economiche. Ciò, fatti salvi i casi in cui le competenti Autorità autorizzino lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati (2). È bene ricordare che il divieto previsto dal Regolamento in predicato non trova applicazione per il versamento sui conti correnti congelati di interessi dovuti sul conto, corresponsioni dovute ai sensi di provvedimenti giudiziari o amministrativi assunti da uno Stato membro dell'Unione europea, pagamenti che naturano da obbligazioni sorte anteriormente all'inserimento del beneficiario all'interno dell'Allegato I;
- quanto al Regolamento n. 692/2014, sono previste misure con espresso riferimento alle aree della Crimea e di Sebastopoli. In particolare, viene espresso il divieto di importazione in Unione europea di merci provenienti dalle aree indicate; il divieto di esportazione di taluni tipi di beni indicati nell'Allegato II; prescrizioni in materia immobiliare, societaria e finanziaria; e limitazioni alla prestazione di servizi turistici;
 - quanto al Regolamento n. 263/2022, esso è speculare al precedente Regolamento n. 692/2014, con la differenza che le misure sono riferite alle aree del Donetsk e Luhansk.

3. SANZIONI: LE MISURE FINANZIARIE

Volendo esaminare più nel dettaglio – seppur ricorrendo, per ragioni editoriali, ad un rapido *excursus* – il quadro sanzionatorio implementato dall'Unione europea, occorre partire dalle misure finanziarie, mirate tra loro a indebolire gli attori del conflitto tramite il depotenziamento del sistema finanziario. Per una più immediata lettura, procederemo per punti. Divieto di:

(2) Il caso di specie è quello di un pagamento dovuto in forza ad un'obbligazione sorta prima dell'inserimento del debitore (*i.e.* soggetto destinatario della sanzione) all'interno dell'Allegato I.

- effettuare transazioni tramite il sistema SWIFT nei confronti dei soggetti elencati all'interno dell'Allegato VIII del Regolamento 833/2014, nonché nei confronti degli enti stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono detenuti, direttamente o indirettamente, per oltre il cinquanta per cento da uno dei soggetti di cui all'Allegato VIII;
- concedere crediti e prestiti alla Banca Centrale di Russia, ovvero a qualsiasi ente che agisce per conto o sotto la direzione di detta Banca Centrale;
- acquisto, vendita o scambio di valori mobiliari e titoli di Stato emessi dalla Federazione Russa, dal suo Governo, dalla Banca Centrale e da enti controllati dalla Banca Centrale;
- investire, partecipare o contribuire in qualsiasi modo a progetti cofinanziati dal fondo russo per gli investimenti diretti (c.d. FIRD);
- effettuare transazioni che coinvolgono debiti e titoli emessi da società russe, in particolare l'Unione europea ha imposto l'astensione dall'acquisto, vendita, prestazione di servizi di investimento o di assistenza alle emissioni, ovvero qualsiasi altra negoziazione, su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un ente incaricato di promuovere la competitività dell'economia russa, nonché da soggetti attivi nei settori della difesa e dell'industria petrolifera;
- investimento nel settore energetico russo, in particolare, acquisire o aumentare partecipazioni in qualsiasi ente operante nel settore energetico russo, finanziare tali enti, creare *joint ventures* (3);
- possibilità di aggiudicazione o prosecuzione di contratti di appalto o di concessione, rientranti nell'ambito dell'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, che vedono come parte un soggetto stabilito in Russia, un ente detenuto, direttamente o indirettamente, per oltre il cinquanta per cento da un soggetto stabilito in Russia, una persona, fisica o

(3) Tali attività possono essere autorizzate dai singoli Stati membri dopo averne accertato la necessità per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas e petrolio destinato all'Unione europea.

- giuridica, che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto stabilito in Russia, ovvero di un ente detenuto, direttamente o indirettamente, per oltre il cinquanta per cento da un soggetto stabilito in Russia;
- registrare, fornire sedi legali, domicili, nonché gestire *trust* (4) o istituti giuridici affini aventi come beneficiario un cittadino russo o una persona fisica residente in Russia, una persona giuridica o ente stabilito in Russia, una persona giuridica o ente il cui capitale sociale sia detenuto per oltre il cinquanta per cento da un soggetto stabilito in Russia, una persona giuridica o ente che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto stabilito in Russia o il cui capitale sociale sia detenuto per oltre il cinquanta per cento da un soggetto stabilito in Russia;
 - accettare depositi di valore superiore ad euro centomila effettuati da soggetti russi;
 - vendere valori mobiliari denominati o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a soggetti russi;
 - fornire finanziamenti pubblici e assistenza finanziaria per il commercio o investimenti in Russia, fatti salvi i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 e quando il sostegno è destinato a PMI e non supera euro dieci milioni per progetto;
 - prestare servizi di *rating* del credito a soggetti russi;
 - fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di *cripto asset* a soggetti russi per un valore superiore a euro diecimila;
 - prestare, in via diretta o indiretta, servizi contabili, di *auditing*, di revisione legale dei conti, di consulenza fiscale, gestionale, di pubbliche relazioni al Governo russo o a enti stabiliti in Russia (5).

(4) E dal 5 luglio anche divieto di agire come *trustee*, *shareholder*, amministratore, *secretary* di un *trust*.

(5) Fanno eccezione la prestazione di servizi legali necessari all'esercizio del diritto di difesa, nonché alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di enti stabiliti in Russia ma di proprietà o sotto il controllo di un ente di diritto di uno dei Paesi membri dell'Unione europea.

4. LE SANZIONI COMMERCIALI

Un altro bacino di sanzioni rilevanti che hanno colpito la Federazione Russa è rappresentato dalle restrizioni in materia di scambi commerciali. In particolare, l'Unione europea ha imposto ai cittadini ed agli enti residenti nel territorio eurounitario i seguenti divieti:

- vendere, fornire, trasferire o esportare contanti nella valuta di uno Stato membro a qualsiasi persona, fisica o giuridica, russa ovvero per il suo utilizzo nel territorio della Federazione Russa;
- vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni a persone, fisiche o giuridiche, russe, ovvero per l'utilizzo in Russia;
- fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione in relazione a *software* o tecnologie *dual use*, tecnologie capaci di concorrere allo sviluppo tecnologico e militare della Federazione Russa, beni e tecnologie impiegati nel settore della prospezione e produzione di petrolio, nel settore aerospaziale e della navigazione marittima, beni utili al rafforzamento della capacità industriale russa, beni di lusso (6);
- importare, acquistare, trasferire, fornire assistenza tecnica, servizi finanziari o di intermediazione in relazione ai prodotti siderurgici identificati all'interno dell'Allegato XVII, ai prodotti di carbone e combustibili fossili di cui all'Allegato XXII, nonché ai prodotti considerati di significativa importanza per l'economia russa elencati all'interno dell'Allegato XXI (7);

(6) Il presente romanino prospetta un divieto di particolare entità per le persone, fisiche o giuridiche, che soggiacciono al diritto europeo. Invero, al fine di non incorrere nella violazione della misura, queste dovranno prevedere un sistema di controllo atto a determinare se i propri prodotti possano rientrare nel novero di quelli vietati e, soprattutto, identificare il possibile utente e utilizzo finale.

(7) Sono, *inter alia*, prodotti in cemento e legno, pneumatici in gomma, cloruro di potassio, caviale.

- importare petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'Allegato XXV originari o esportati dalla Federazione Russa (8);
- effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con un ente stabilito in Russia o, comunque, sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il cinquanta per cento ovvero detenuto o partecipato per oltre il cinquanta per cento da una delle società individuate all'interno dell'Allegato XIX.

A tutti questi divieti devono aggiungersi le misure previste dal Regolamento 263/2022 per le aree di Donetsk e Luhansk che, come detto, in modo del tutto speculare, ricalcano quelle varate nel 2014 per la Crimea e Sebastopoli. Vale a dire divieto di: importare merci provenienti dai territori occupati; effettuare operazioni immobiliari e mobiliari nelle aree occupate; vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie di cui all'Allegato II nelle aree occupate; fornire assistenza tecnica, di intermediazione, di produzione ovvero finanziaria quanto elencato all'interno dell'Allegato II.

5. LE ULTERIORI MISURE ATTUATE

Oltre tutte le misure elencate all'interno dei paragrafi precedenti, l'Unione europea ha predisposto delle sanzioni mirate quali il congelamento di beni di proprietà ed il divieto di ingresso di oltre mille persone fisiche e oltre cento enti. Riguardo il comparto dei trasporti, è stato chiuso lo spazio aereo europeo a tutti i voli operati da compagnie aeree russe, nonché ad

(8) Sul punto deve segnalarsi che tale divieto trova un affievolimento laddove viene consentita l'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento (fatto salvo il rispetto della procedura *ex lege* di cui al Regolamento 879/2022):

- fino al 5 dicembre 2022 di oli lubrificanti (codice NC 2709 00) conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti collegati necessari per l'esecuzione dei primi;
- fino al 5 febbraio 2023 di benzina con piombo (codice NC 2710) conclusi prima del 4 giugno 2022, o di contratti collegati necessari per l'esecuzione dei primi.

aeromobili registrati in Russia o comunque di proprietà di enti o persone russe; dal 16 aprile 2022 e salvo eccezioni, è stato vietato l'accesso alle navi battenti bandiera russa nei porti dell'Unione europea; da ultimo, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento 576/2022, l'Unione europea ha vietato a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci, salvo eccezioni, all'interno del territorio eurounitario. Infine, nel quadro della circolazione di persone, è stata sospesa la procedura facilitata per il rilascio dei visti.

6. LE CONTROMISURE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Sul fronte opposto, già a partire dalle prime sanzioni del 2014, la Federazione Russa ha varato alcuni provvedimenti, una quarantina, con lo scopo da un lato di attenuare i danni generati dalle sanzioni, e dall'altro di infliggere lei stessa sanzioni in ritorsione alle misure subite.

A partire dall'intensificazione del conflitto con l'Ucraina, invero, la Russia ha attuato una serie di provvedimenti a tutto tondo. Sotto un profilo commerciale di ampio interesse, per esempio, ha reso inaccessibili le operazioni transfrontaliere o gli acquisti *on line* esteri: le carte dei circuiti Visa e Mastercard, se emesse al di fuori dal territorio russo non sono più operative per transazioni all'interno della Federazione, se, invece emesse all'interno del territorio rimangono operative per le sole operazioni interne. A partire dal 5 marzo, poi, sono state adottate misure restrittive in punto *media* e *social media* tali per cui anche eventuali dichiarazioni rese a titolo privato potrebbero avere conseguenze rilevanti. Con riferimento al traffico aereo, una nota della Ассоциация Туроператоров, l'associazione di categoria dei *tour operator* russi, ha annunciato che, a partire dal 26 febbraio e fino a data da destinarsi, dopo la chiusura dello spazio aereo per le compagnie aeree russe da parte dei Paesi europei, la Federazione Russa ha vietato l'accesso al proprio spazio aereo ai vettori delle compagnie aeree dei Paesi ostili, tra cui l'Italia.

Nel presente paragrafo, per ragioni editoriali, daremo atto delle più recenti contromisure, rimandando ad altra sede per un più approfondito esame (9).

Legge federale del 14 luglio 2022 no. 292-fz

Enuncia disposizioni in materia di *corporate governance*. Tra queste, si prevede che sino al 31 dicembre 2023 le assemblee dei soci di imprese soggette alle misure restrittive imposte dai Paesi esteri possano decidere di non costituire il c.d. “Consiglio dei direttori”. In tal caso le funzioni del Consiglio dei direttori passano all’organo esecutivo (Comitato di Gestione o Direttore Generale), ad eccezione di quelle di maggior rilievo che vengono riattribuite dall’assemblea dei soci.

Legge federale del 14 luglio 2022 no. 332-fz

Definisce in materia di rapporti giuridici inerenti alla locazione immobiliare con locatari controllati da soggetti esteri appartenenti ai Paesi ostili.

Legge federale del 13 luglio 2022 no. 235-fz

Ha introdotto una riduzione delle ammende per operazioni valutarie illecite e ha abolito la responsabilità per le violazioni commesse a causa delle sanzioni a carico della Federazione Russa.

Decreto n. 303 del 23 maggio 2022 del Presidente della Federazione Russa

Novellando il precedente Decreto n. 79, riduce la percentuale degli introiti in valuta estera derivanti da contratti di commercio estero e soggetti alla vendita obbligatoria dall’ottanta per cento al cinquanta per cento.

(9) Cfr. Camera di Commercio Italo-Russa, www.ccir.it

Sul punto devono segnalarsi le note informative del 19 e 21 aprile 2022 a mezzo delle quali la Banca di Russia nel contesto della stabilizzazione della situazione sul mercato dei cambi, ha affievolito i requisiti per la vendita obbligatoria di valuta estera da parte degli esportatori. Le aziende esportatrici hanno, quindi, il diritto di effettuare la vendita obbligatoria di valuta estera accreditata a partire dal 19 aprile 2022 sui propri conti presso banche autorizzate, non più entro tre, bensì entro sessanta giorni lavorativi dalla data del suo accredito su conti di transito in valuta estera presso le banche autorizzate. Grazie a questa decisione, si migliora la capacità degli esportatori di gestire la liquidità in valuta estera. Salvo mutazioni della situazione legata al mercato finanziario, tale autorizzazione è valida fino al 1° settembre 2022 e, ove necessario, potrà essere estesa.

Decreto n. 254 del 4 maggio 2022 del Presidente della Federazione Russa

Regola le procedure temporanee di adempimento delle obbligazioni finanziarie nell'ambito dei rapporti societari con taluni creditori stranieri, stabilendo una particolare procedura di versamento degli utili e/o dividendi. In particolare, nel caso in cui un'impresa residente nella Federazione Russa e costituita nella forma della società a responsabilità limitata distribuisca dell'utile e/o stacchi un dividendo a favore di un soggetto (il socio) connesso ad un Paese individuato come "ostile", ove la somma da destinare superi i dieci milioni di rubli al mese, ovvero equivalente importo in valuta estera, il versamento dovrà essere effettuato in rubli su uno speciale conto di tipo "C" aperto presso i locali istituti di credito a favore del socio dell'impresa russa.

Decreto n. 252 del 3 maggio 2022 del Presidente della Federazione Russa

In materia di contromisure economiche speciali in relazione ad atti ostili di alcuni Paesi stranieri ed Organizzazioni internazionali. Tale norma pone le basi per l'introduzione di sanzioni *ad personam* in chiara ritorsione al sistema sanzionatorio posto in essere dall'Unione europea e dagli Stati

Uniti. Ad individuare la lista dei soggetti sanzionati è il Governo federale che stabilisce altresì i criteri identificativi delle operazioni vietate ai soggetti sanzionati.

Delibera n. 629 del 9 aprile 2022 del Governo della Federazione Russa

Con tale misura il Governo novella la regolamentazione dei rapporti fondiari nel 2022, *inter alia* riconoscendo a persone fisiche e giuridiche il diritto di concedere in locazione, senza svolgere gare pubbliche, lotti di terreno, di proprietà statale o municipale, da destinare alla produzione di beni necessari a garantire la sostituzione delle importazioni a seguito delle misure restrittive imposte dai Paesi ostili.

Delibera n. 586 del 5 aprile 2022 del Governo della Federazione Russa

A mezzo di tale delibera, il Governo offre agli istituti di credito, agli istituti finanziari non bancari ed ai soggetti sottoposti al controllo dei medesimi, nei confronti dei quali i Paesi ostili abbiano adottato misure restrittive, il diritto di non divulgare e/o fornire informazioni riguardanti l'ente, i suoi organi amministrativi, le transazioni eseguite, anche di ingente valore.

Decreto n. 183 del 4 aprile 2022 del Presidente della Federazione Russa

Attua misure ritorsive in materia di visti sospendendo una serie di clausole di accordi sull'agevolazione dei visti con l'Unione europea, in particolare a danno di giornalisti e membri delle delegazioni ufficiali.

Delibera n. 529 del 31 marzo 2022 del Governo della Federazione Russa

Vieta temporaneamente l'esportazione dei semi di colza e di girasole dalla Federazione Russa. Tale delibera è stata implementata dalla delibera n. 548 del 31 marzo 2022 (pubblicata il 2 aprile 2022) che attua – dal 15 aprile al 31 agosto 2022 – una restrizione quantitativa all'esportazione

dalla Federazione Russa di olio di girasole, nonché di panelli e altri residui solidi di semi di girasole. Da tale ultima restrizione restano esclusi i Paesi dell'Unione economica eurasiatica.

Decreto n. 172 del 31 marzo 2022 del Presidente della Federazione Russa

Tale provvedimento si somma ai precedenti del 28 febbraio 2022 n. 79, 1° marzo 2022 n. 81, 5 marzo 2022 n. 95 e 18 marzo 2022 n. 126, che, tutti, predispongono misure economiche speciali alle azioni ostili. In particolare, con il decreto in predicato si regolano gli adempimenti derivanti dagli acquisti, da parte di soggetti stranieri, di gas naturale russo (10). Nei precedenti provvedimenti, per la prima volta (Decreto n. 79 citato) (11), è stata attuata dal Cremlino una concreta ritorsione alle sanzioni imposte per l'*escalation* ucraina. Il primo prevede una serie di misure per i residenti nella Federazione Russa quali il divieto, dal 1° marzo, (i) di effettuare operazioni in valuta estera nell'ambito di contratti di finanziamento a favore di non residenti, e (ii) di accreditare valuta estera sui propri conti-deposito aperti presso banche e altre organizzazioni finanziarie ubicate al di fuori del territorio della Federazione Russa, nonché di trasferire fondi senza aprire un conto bancario utilizzando mezzi di pagamento elettronici forniti da erogatori di servizi di pagamento esteri (e.g. WesternUnion). Per le aziende esportatrici, è stata imposta la cessione obbligatoria dell'ottanta per cento dei proventi in valuta estera. Il citato Decreto n. 81 (12) ha invece previsto, a partire dal 2 marzo, (i) il divieto dell'esportazione dalla Federazione Russa di contanti o strumenti monetari in valuta estera per

(10) Il testo normativo, tradotto dall'Ambasciata italiana in Russia, è disponibile al *link*: www.ccir.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-presidenziale-n.-172-31.03.2022-ITA-1.pdf.

(11) Il testo normativo, tradotto dall'Ambasciata italiana in Russia, è disponibile al *link*: www.ccir.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-presidenziale-n.-79-Misure-economiche-speciali-28.02-1.pdf.

(12) Il testo normativo, tradotto dall'Ambasciata italiana in Russia, è disponibile al *link*: www.ccir.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-presidenziale-n.-81-Misure-economiche-speciali-TEMPORANEE-01.03.pdf.

importi superiori all'equivalente di diecimila dollari, e (ii) l'introduzione di una "procedura speciale per l'esecuzione" da parte dei residenti di transazioni con soggetti stranieri associati a Stati esteri che commettono azioni ostili contro persone fisiche e giuridiche russe (in particolare il riferimento corre all'erogazione di prestiti ed alle transazioni per l'acquisto di titoli e immobili russi). A mente di tale procedura, occorrerà avere un permesso speciale per la transazione, fornito dalla commissione governativa per il controllo degli investimenti esteri. Con riferimento alle transazioni dei soggetti stranieri con titoli negoziati in borsa, queste vengono ad essere regolamentate dalla Banca Centrale russa di concerto con il Ministero delle Finanze russo che potrà prevedere limitazioni *ad hoc*. Infine, il Decreto n. 126 (13) ha implementato le misure temporanee volte a garantire la stabilità finanziaria della Russia nel campo del controllo valutario, prevedendo il potere, in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale russa, di determinare gli importi massimi concessi per lo svolgimento di operazioni quali pagamenti anticipati o acconti da parte di residenti nella Federazione Russa a soggetti non residenti, nonché i trasferimenti di fondi da conti aperti presso istituti di credito russi ovvero trasferimento di fondi senza l'appoggio necessario di un conto corrente esistente.

Delibere da n. 311 a n. 313 del 9 marzo 2022 del Governo della Federazione Russa

Tale delibera è stata assunta in attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 100 dell'8 marzo 2022 "Sull'introduzione di misure economiche speciali nel campo del commercio internazionale atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa". A suo mezzo è stato predisposto un elenco contenente le merci e le apparecchiature per le quali, sino a conclusione del 2022, è vietato l'*export*, salvo particolari autorizzazioni.

(13) Il testo normativo, tradotto dall'Ambasciata italiana in Russia, è disponibile al *link*: www.ccir.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-Presidenziale-n.-126-18.03.2022.pdf.

Decreto n. 95 del 5 marzo 2022 del Presidente della Federazione Russa

Tale Decreto stabilisce le modalità temporanee di adempimento delle obbligazioni verso alcuni creditori stranieri: nell'ipotesi in cui un soggetto residente nella Federazione Russa sia tenuto, in forza a precedenti obblighi, a corrispondere un pagamento ad un soggetto connesso ad un Paese ostile, e l'importo sia superiore a dieci milioni di rubli per ogni mese solare – ovvero importo equivalente in valuta estera calcolato in base al tasso di cambio ufficiale della Banca di Russia il 1° giorno del mese di riferimento – tali pagamenti potranno essere accreditati su conti correnti speciali in rubli, c.d. conti “C”, aperti presso istituti di credito russi o stranieri, appositamente dedicati alla gestione di tali rapporti. In tal caso, le obbligazioni di pagamento saranno ritenute come debitamente adempiute qualora siano eseguite in valuta rublo per un importo equivalente a quello previsto in valuta estera, calcolato al tasso di cambio ufficiale della Banca di Russia del giorno di pagamento. Tutto ciò, salvo espressa deroga rilasciata dalla Banca Centrale russa o dal Ministero delle Finanze russo (14).

Ulteriori controsanzioni sono previste da un disegno di legge presentato alla Duma l'8 aprile 2022, che prevede la nazionalizzazione dei beni russi di proprietà di persone straniere associate a Paesi ostili. Nel progetto, i soggetti associati agli Stati “ostili” sono definiti in modo molto ampio, al fine di poter includere i cittadini stranieri e le persone giuridiche, i loro beneficiari, gli affiliati e i controllati. A mente della novella, sarebbe consentita la nazionalizzazione di tutti i tipi di beni posseduti in regime di proprietà a partire dal 24 febbraio 2022 e situati in Russia, inclusi beni immobili, mobili e proprietà di ogni genere, quali contanti, depositi bancari, titoli e azioni. Il disegno di legge prevederebbe espressamente che nessun

(14) Il testo normativo, tradotto dall'Ambasciata italiana in Russia, è disponibile al link: www.ccir.it/wp-content/uploads/2022/03/Decreto-presidenziale-n.-95-per-ladempimento-di-obblighi-05.03.pdf.

risarcimento sarà pagato ai proprietari dei beni sequestrati e conferisce il potere di prendere decisioni sulla nazionalizzazione a ciascuna Autorità regionale russa.

Infine, tra le controsanzioni che meritano particolare interesse potrebbero risiedere quelle penali per i dirigenti di quelle società che decidono di porre in essere azioni al fine di adempiere alle sanzioni straniere. In particolare, secondo alcuni *media*, un Disegno di Legge redatto in questa direzione sarebbe stato presentato alla Duma il 4 aprile 2022. Ciò premesso, nel quadro normativo attuale russo, l'art. 201 del codice penale (rubricato "Abuso di Autorità") chiama a rispondere i dirigenti delle società che (a) usano la loro Autorità contro gli interessi stessi della società e (b) ottengono guadagni personali per sé o per terzi o infliggono danni a terzi. Il citato Disegno di Legge interverrebbe sulla seconda parte dell'art. 201 sanzionando penalmente tutte quelle decisioni/azioni volte a conformarsi alle sanzioni imposte, a danno della Russia, dai Paesi stranieri (ovvero unione di Stati o Organizzazioni internazionali). Se da un primo esame del dato letterale della novella si nota come il riferimento corra unicamente alle sanzioni imposte alla Federazione Russa, non è chiaro se possano rientrare nello spettro di punibilità le decisioni/azioni assunte nel rispetto delle sanzioni imposte contro individui e società russe.

Laddove una tale bozza dovesse diventare legge, vi sarebbe la concreta possibilità che ogni decisione/azione intrapresa da un dirigente di un'azienda conformemente alle sanzioni contro la Federazione Russa (e.g. il rifiuto di adempiere a determinati obblighi, anche pendenti, ovvero la sospensione di consegne di merci), sia sindacabile in sede penale russa. I soggetti ipoteticamente chiamabili a rispondere sarebbero quindi il Direttore generale, i membri dei *board*, i loro collaboratori e chi, in generale, svolge funzioni amministrative all'interno delle imprese, tra cui il *legal intern*.

Interpretando, quindi, queste condotte come lesive degli interessi dello Stato, la procedibilità sarebbe d'ufficio. Sotto il profilo sanzionatorio, sarebbe prevista una multa fino a un milione di rubli o cinque anni di reddito dell'imputato; lavoro forzato fino a cinque anni con privazione del diritto a ricoprire determinate posizioni aziendali fino a tre anni; oppure reclusione

fino a dieci anni con privazione del diritto a ricoprire determinati incarichi aziendali fino a tre anni.

7. LA MANCATA CONFORMAZIONE ALLE SANZIONI: QUALI CONSEGUENZE?

Se da un lato le sanzioni (sopra richiamate) imposte dall'Unione europea colpiscono in modo diretto la Federazione Russa, dall'altro lato il Legislatore eurounitario ha previsto, in ciascuno dei provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, che i naturali destinatari dei divieti sono i cittadini europei e gli enti stabiliti nell'Unione i quali, ove non si dovessero conformare alle misure restrittive, violerebbero le disposizioni, incorrendo in comportamenti illeciti forieri, a loro volta, di sanzioni.

Invero, con una clausola di stile, il Consiglio Ue ha sempre stabilito in ognuno dei Regolamenti in commento, che “1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica” (15). Quanto previsto – e testé riportato – colpisce inevitabilmente tutti i cittadini dei Paesi europei, quindi anche i cittadini italiani, ostacolando, ovvero impedendo, la libera possibilità di fare affari con i Paesi destinatari delle sanzioni, pena l'essere autori di una condotta illecita che può assumere rilievo anche penale.

La previsione dei citati Regolamenti in virtù della quale è lasciata ai singoli Stati membri la definizione, in punto specie e *quantum*, delle san-

(15) Cfr. art. 8 Reg. UE 2014/833; art. 15 Reg. UE 2014/269; art. 8 Reg. UE 2014/692; art. 13 Reg. UE 2022/263.

zioni volte a punire le violazioni delle misure avverse alla Federazione Russa, trae le mosse dal principio generale del diritto eurounitario in base al quale la determinazione delle sanzioni per violazioni dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea è rimessa ai singoli Stati membri che mantengono un'autonomia legislativa penale: la funzione legislativa penale dell'Unione è infatti limitata all'applicazione dell'art. 83 TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia criminale. Quindi, al potere del Parlamento europeo e del Consiglio di "stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni" (16).

Il citato art. 83 prevede espressamente che il menzionato potere in materia penale possa essere esercitato unicamente attraverso la deliberazione di direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, escludendo, quindi, che all'interno di un regolamento possa essere previsto altro se non un mero richiamo al potere/dovere di ogni Stato membro di provvedere, in via autonoma, ad adottare le sanzioni applicabili per le violazioni di disposizioni eurounitarie, tutt'al più, ove specificato, allineandosi agli *standard* minimi armonizzati.

Da tutto quanto sin qui affermato deriva che la violazione di un regolamento o di una direttiva, salvo i casi particolari di cui all'art. 83 TFUE, da parte di un cittadino europeo non viene sanzionata da norme contenute all'interno dei relativi regolamenti o direttive, ma da norme di diritto interne specificatamente preordinate a ciò.

Nel contesto che ci interessa, possiamo a ragione affermare che la violazione delle disposizioni contenute all'interno dei Regolamenti del Consiglio Ue adottati a sanzione della Federazione Russa, troverà sanzione per

(16) L'elenco aperto di tali sfere ricomprende il terrorismo, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di droga e/o di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità organizzata e quella informatica.

mano dei singoli ordinamenti interni dei Paesi membri. Sul punto, però, occorre da subito chiarire che l'Italia non ha, ad oggi, emanato alcun tipo di provvedimento ad implementazione di quanto previsto, in punto sanzioni, dai Regolamenti *de quo*.

Volendo, ad ogni costo, rinvenire uno spettro sanzionatorio nell'ordinamento italiano, occorre muoversi per via analogica (pur con i noti limiti giuridici dell'analogia, specie in ambito penale) e riferirsi al D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, rubricato "Attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti". Potemmo, quindi, giungere a ritenere che le violazioni dei Regolamenti del Consiglio Ue n. 833/2014, n. 692/2014 e n. 269/2014 abbiano rilevanza penale e trovino la loro sanzione – da comminarsi per mano dell'Autorità giudiziaria italiana – nell'art. 20 D.Lgs. n. 221 del 2017, il quale prevede la:

- reclusione da due a sei anni per chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive eurounionali, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti tali prodotti;
- reclusione da due a sei anni o multa da euro venticinquemila ad euro duecentocinquantamila per chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti tali prodotti, senza la prescritta autorizzazione ovvero con un'autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;
- reclusione da uno a quattro anni o multa da euro quindicimila ad euro centocinquantamila per chiunque effettua le operazioni di cui al romano che precede in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione.

A mente del citato art. 20, trova parimenti applicazione la sanzione accessoria della confisca obbligatoria “delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati”, sostituita, in caso di impossibilità a disporre la confisca, con la confisca per equivalente al valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Concludendo, seppur oggi da un lato siano chiare le misure adottate in sede eurounitaria avverso la Federazione Russa (e risultino altrettanto incontrovertibili i limiti che devono essere rispettati dalle persone fisiche e giuridiche di diritto italiano), dall’altro lato il Legislatore italiano non ha previsto sanzioni effettive per la mancata conformazione ai Regolamenti europei.